

STATUTO

ARTICOLO UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SETTIMO SAN PIETRO CA VIA
SARDEGNA 4

Numero REA: CA - 263312

Codice fiscale: 03332850928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

	le parti mi hanno dichiarato che esse ammontano approssimativamente ad euro 850,00 (ottocentocinquanta/00).	
	Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, hanno dichiarato di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.	
	Le parti hanno dichiarato di delegare i signori Franco Luigi Aresu e Gianluca De Chirico per apporre le sottoscrizioni marginali di quest'atto.	
	Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, alle ore diciassette e trenta minuti, è stato firmato in fine ed a margine del foglio intermedio dai costituenti e da me che ne ho dato loro lettura e costoro, su mia domanda, hanno dichiarato l'atto conforme alla loro propria volontà.	
	Consta l'atto di tre fogli in parte da me manoscritti ed in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime dieci facciate e diciassette righe.	
	Franco Luigi Aresu	
	Claude Richard Deiana	
	Gianluca De Chirico	
	Lucio Lai	
	Beniamino Atza	
	Marco Mereu	
	Marcellino Pitzalis	
	Ignazio Bocchiddi	
	Ilenia Mameli	
	Carlo Mario De Magistris	
	Allegato "A" all'atto n° 130581/29075	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Settimo San Pietro la società cooperativa denominata " Articolo Uno Società Cooperativa Sociale ".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto nello statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	

	Titolo II	
	Scopo e oggetto	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone, in conformità a quanto dispone la legge 8 novembre 1991 n°381, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra costoro lo spirito mutualistico ed i principi della solidarietà mediante lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate individuate nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n°381.	
	La società si configura pertanto come cooperativa sociale di tipo B), poiché persegue l'intento di avviare al lavoro soggetti svantaggiati e l'integrazione sociale nella vita attiva di persone che vivono in condizioni di emarginazione dovute a difficoltà di adattamento e di inserimento nella società e, in particolare, di soggetti affetti da dipendenza da sostanze stupefacenti, di ex detenuti e di soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione, di soggetti disabili, di alcolisti, di minori disadattati e di persone affette da sofferenza mentale.	
	Tra gli scopi della cooperativa vi è anche quello della promozione dell'integrazione terapeutica e del pieno recupero dei soggetti svantaggiati e a tale fine essa opererà in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture, siano esse sociali, sanitarie, pubbliche o private comunque interessate al perseguimento di tali fini.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e della solidarietà, non ha fini di speculazione privata ed ha per scopo anche quello di ottenere per i soci lavoratori la continuità dell'occupazione nel lavoro e l'erogazione, mediante una gestione del lavoro in forma associativa, di condizioni economiche, sociali e professionali più vantaggiose di quelle normalmente offerte dal mercato.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001, n° 142 e delle sue successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilirà con la cooperativa anche un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso quindi anche il rapporto di associazione in partecipazione, col quale contribuirà al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico definito nel precedente ar-	

	ticolo di questo statuto, l'orientamento della cooperativa verso la solidarietà sociale ed i requisiti e gli interessi dei soci successivamente specificati, la cooperativa ha per fine, perseguito direttamente o con la sottoscrizione di contratti d'appalto e di convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati in genere, lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone individuate nell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n°381, con particolare riferimento all'area artigianale e, in particolare:
	a) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi in genere;
	b) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
	c) la prestazione, diretta e indiretta, di servizi di natura turistica ed il coordinamento e lo studio di programmi di fattibilità in materia turistica;
	d) la prestazione di attività di guida turistica, naturalistica, ambientale e attività complementari;
	e) l'esercizio in genere dell'attività turistico - alberghiera e, in particolare, l'impianto, il miglioramento, la valorizzazione e la gestione di complessi alberghieri, villaggi turistici integrati, campings, ostelli, stabilimenti balneari, chioschi, bar, motels, ristoranti;
	f) la gestione di strutture ricettive e servizi turisti in genere;
	g) attività di salvamento a mare;
	h) la gestione di impianti di distribuzione di carburante ed il commercio di olii lubrificanti e di tutti gli altri materiali di consumo;
	i) la vendita di giornali, riviste e pubblicazioni in genere;
	j) allestimento, manutenzione e gestione di impianti e relativi mezzi di carico, scarico e movimento merci;
	k) la prestazione di servizi logistici, di stoccaggio e di gestione di magazzini per conto di Enti pubblici e privati comprese la prestazione di servizi di facchinaggio e di movimentazione merci in genere, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, nonché le attività ad esse preliminari e complementari quali imballaggio, insacco, pesatura, pressatura e deposito da svolgersi tutte in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
	l) la prestazione di servizi di pulizia e riassetto di locali, aree scoperte, e abitazioni private per conto Enti Pubblici e privati;
	m) l'attività di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti di ogni genere e tipo, di bonifica, sanificazione ambientale e derattizzazione, di smaltimento delle acque e dei fanghi industriali, gli spurghi e la manutenzione degli impianti ecologici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ivi compresa l'attività di gestione di impianti di recupero, rici-

	claggio e smaltimento rifiuti;	
	n) la prestazione di servizi di produzione, lavorazione, tinteggiatura, verniciatura, assemblaggio, manutenzioni ed imballo, anche per conto di terzi, di elementi e di prodotti semilavorati in genere dell'industria e dell'artigianato ed in particolare nei settori del legno, della carpenteria metallica e dell'edilizia;	
	o) la prestazione, anche in appalto o subappalto, di servizi di manutenzione e riparazione in genere di beni immobili, beni mobili, impianti ed attrezzature relativi ad abitazioni private, enti pubblici, imprese ed enti privati di ogni genere e tipo;	
	p) la prestazione di servizi di trasporto di persone e cose per conto proprio e per conto terzi, con mezzi propri e non, ivi compresi i servizi di trasloco;	
	q) l'attività di acquisto o raccolta in genere, selezione e ripristino e successiva commercializzazione di beni usati quali vestiario, arredamento, elettrodomestici e quant'altro;	
	r) la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compreso il commercio, anche previa manipolazione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;	
	s) la prestazione di servizi di manutenzione del verde, taglio erbe, pulizia fogliame, giardinaggio, manutenzione e pulizia di giardini ed aree verdi in genere presso enti pubblici e privati;	
	t) la prestazione di servizi di guardiana e custodia, non armata, di beni mobili ed immobili;	
	u) lo svolgimento dei servizi cimiteriali;	
	v) l'assunzione di commesse e gestione di servizi di ogni genere da enti pubblici ed enti privati, anche attraverso la partecipazione a gare di appalto;	
	w) la promozione e lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione;	
	x) la promozione e la gestione di attività congressuali e para congressuali per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale del territorio;	
	y) l'assunzione su affidamento da pubbliche amministrazioni o altri soggetti privati della gestione, eventualmente anche in proprio di aree e siti di interesse storico, naturalistico, ambientale e archeologico, compresi i servizi commerciali ad essa collegati: bar, ristorante, biglietteria, parcheggi, bookshop, infopoint, nonché servizi di manutenzione, pulizie, giardinaggio, manutenzione verde;	
	z) la realizzazione di progettazioni grafiche e fotografiche pubblicitarie, servizi fotografici, tipografia, litografia e serigrafia, servizi di stampa in genere;	
	aa) lo svolgimento attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche per via telematica di materiali edili, infis-	

	si per interni ed esterni, attrezzature per l'edilizia in genere;	
	bb) l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione per conto proprio e di terzi di beni destinati alla vendita di manufatti in gomma e materie plastiche in genere, legno, pasta di riso, carta e altri materiali;	
	cc) la produzione per conto proprio e di terzi di beni destinati alla vendita;	
	dd) la gestione di attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso di generi alimentari e non;	
	ee) lo svolgimento di attività di guardiania, biglietteria, gestione servizi di accoglienza, riassetto, pulizia e manutenzione di mercati, musei, fiere, parchi, impianti sportivi e turistici, aree di interesse naturalistico, archeologico turistico e pubblico in genere, gestione di stabilimenti balneari e servizi connessi, nonché di aree adibite all'attività turistica in genere, in ambito ricettivo, ricreativo, e della ristorazione;	
	ff) la prestazione di servizi di pulizia civile ed industriale e manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante esecuzione di lavori di edilizia in genere, dei locali e dei luoghi nei quale avviene, il movimento delle merci e delle materie prime, di uffici, di abitazioni e di edifici e in genere di luoghi pubblici e privati;	
	gg) lo svolgimento di servizi di impianto, gestione, pulizia e manutenzione del verde attrezzato e non, presso aree pubbliche e private;	
	hh) lo svolgimento di attività di tutela dell'ambiente con un particolare riguardo all'aspetto ecologico;	
	ii) lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in posto fisso e ambulante, la gestione di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, la gestione di supermercati e attività similari, attività di catering e banqueting; somministrazione bevande, alcolici, superalcolici e pietanze varie;	
	jj) la produzione, la realizzazione e gestione di servizi di ristorazione collettiva;	
	kk) l'assunzione di appalti o lo svolgimento in proprio attività di trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci con automezzi dei quali i soci stessi o la cooperativa risultino proprietari o affittuari, con automezzi di terzi e con mezzi di navigazione marittima ed aerea;	
	ll) la progettazione e l'organizzazione di attività lavorative, in raccordo con enti pubblici o privati, volte a coniugare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con servizi riferiti alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale.	
	Le attività in oggetto saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate	

	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa per raggiungere i propri fini potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e da soggetti privati direttamente o riunendosi in associazione temporanea d'imprese.	
	La cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dagli stati, dalle regioni, da enti locali e da organismi pubblici e privati in genere interessati allo sviluppo della cooperazione	
	La cooperativa potrà costituire, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n° 59 e delle eventuali norme modificative ed integrative, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali occorrenti e svolgere, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile ed al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, può assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può, secondo i criteri ed nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, ricevere dai soci prestiti finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale. Le modalità dello svolgimento di tale attività dovranno essere definite nei relativi regolamenti che dovranno essere approvati con decisione dei soci.	
	Titolo III	
	Soci	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono nella gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della sua struttura di direzione e di conduzione;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo, alle decisioni delle scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione di servizi all'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che rientrano nelle categorie:	

	a) dei soci lavoratori che per la loro effettiva capacità di lavoro e per la loro attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali e siano in possesso dei requisiti: - di preparazione teorica e pratica e di capacità e di esperienza professionale idonee alle mansioni da svolgere, soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) dei soci svantaggiati definiti nella legge 8 novembre 1991, n° 381 e nelle sue successive modifiche;	
	c) dei soci volontari che, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991, n°381, prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà,	
	d) dei soci fruitori che godono direttamente o indirettamente dei vantaggi offerti dalla cooperativa.	
	Ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, possono esser socie della cooperativa anche le persone giuridiche pubbliche o private negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono essere ammessi come soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, anche operatori tecnici e amministrativi.	
	Possono essere soci della cooperativa, infine, le associazioni e gli enti, comunque costituiti, in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono mai essere soci della cooperativa coloro che esercitano attività che, a giudizio dell'organo amministrativo, siano concorrenti con quelle della cooperativa.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La società deve dotarsi del libro dei soci che deve essere tenuto dall'organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.	
	In deroga a quanto disposto dagli articoli 2470, primo comma e 2479-bis, primo comma, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione su di esse di diritti reali, per atto tra vivi e per successione a causa di morte, hanno effetto verso la società soltanto dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci che gli amministratori sono obbligati ad eseguire, nel più breve tempo possibile, una volta avvenuto, ai sensi di legge, il deposito nell'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Sono, comunque, fatte salve le previsioni degli articoli 2470, terzo comma, 2471, primo comma del codice civile e le altre disposizioni di legge inderogabili.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci devono comunicare agli amministratori il proprio	

	indirizzo di posta elettronica, il proprio numero di telefax ed il proprio numero del telefono cellulare. Gli amministratori devono tempestivamente aggiornare il libro soci con le indicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.	
	Per i loro rapporti con la società il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali.	
	Tutte le clausole dello statuto che contengono riferimenti al libro dei soci conservano la loro piena efficacia nonostante la disposizione dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n° 185, nella sua formulazione introdotta con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n° 2.	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso essere superiore al terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti coloro che, inseriti nell'impresa sociale, siano in grado di concorrere al raggiungimento dei suoi fini.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono mai superare il decimo dei voti spettanti ai soci che prendono parte alla decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti stabiliti negli articoli 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento dei danni. Il recesso ha effetto allo spirare del termine di preavviso sia per il rapporto sociale sia per il rapporto mutualistico.	
	Le cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale sono quelle stabilite dall'articolo 11 di questo statuto e le seguenti:	

	a) l'inopportunità economica, organizzativa o finanziaria del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con gli altri soci e con gli organi della cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	d) la carente partecipazione alle assemblee sociali e, in genere, alla vita della cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale può essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari deve inoltrarne domanda all'organo amministrativo sei mesi prima della scadenza del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari e l'organo amministrativo, compatibilmente con l'esistenza di occasioni di lavoro per il richiedente e considerate le modalità del precedente svolgimento delle sue prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali del richiedente per la sua ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 7	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intenda essere ammesso come socio deve inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se la domanda sia fatta da persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita ed il codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze nel lavoro;	
	c) la categoria di socio nella quale si chiede di essere iscritto;	
	d) per i soci lavoratori l'indicazione dell'attività che si intende svolgere nella cooperativa;	
	e) l'ammontare della quote di capitale che si propone di sottoscrivere, precisandosi che essa non potrà mai essere né inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere e di accettare lo statuto sociale e di voler sempre osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) l'espressa dichiarazione di accettazione delle clausole di	

	questo statuto relative alla conciliazione e all'arbitrato. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, quando la domanda d'ammissione sia fatta da società, associazioni ed enti, oltre quanto richiesto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione dell'ente, la sua forma giuridica e la sua sede;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti nel precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci. Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	

	1. per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali e per morte se il socio sia persona fisica;	
	2. per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione coatta amministrativa o per estinzione se si tratti di società o enti.	
	Articolo 10	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alle occasioni di lavoro disponibili per la cooperativa;	
	d) per il quale sia cessato definitivamente il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato svolta in favore della cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione.	
	L'organo amministrativo, se ritiene non sussistenti i presupposti del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può inoltrare il relativo ricorso con le modalità stabilite negli articoli 34 e seguenti di questo statuto.	
	Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per i rapporti mutualistici alla chiusura dell'esercizio sociale in corso se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e alla chiusura dell'esercizio successivo se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato quando manchino meno di tre mesi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, l'organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per rimediare al proprio inadempimento, si sia reso gravemente	

	inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della cooperativa o che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dal rapporto suo mutualistico;	
	c) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società o fomenti dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali o tenga comportamenti tali da compromettere il rapporto fiduciario sul quale è basato il rapporto sociale;	
	d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro abbia comportamenti, commetta gravi mancanze o si sia reso inadempiente in guisa tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo;	
	e) che, previa intimazione rivoltagli dall'organo amministrativo, non provveda entro quindici giorni dall'intimazione al versamento della quota sottoscritte o al pagamento di somme di denaro dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.	
	L'organo amministrativo deve dare immediata comunicazione del provvedimento di esclusione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può inoltrare il relativo ricorso con le modalità stabilite negli articoli 34 e seguenti di questo statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla data della sua annotazione nel libro dei soci alla quale deve provvedere l'organo amministrativo.	
	Articolo 12 (Delibere di recesso e di esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che dovessero insorgessero tra i soci e la cooperativa sui provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia di recesso e di esclusione devono essere sottoposte alla decisione del collegio arbitrale che opera con le modalità stabilite negli articoli 34 e seguenti di questo statuto.	
	L'impugnazione dei provvedimenti in materia di recesso e di esclusione deve essere promossa, a pena di decadenza, con atto inviato alla cooperativa con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data della loro comunicazione al socio.	
	Articolo 13	

	(Liquidazione)	
	I soci receduti ed esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a norma del quarto comma, lettera c), del successivo articolo 18 di questo statuto.	
	La liquidazione della quota sociale deve essere effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo per il socio. Comunque, la liquidazione della quota sociale non potrà esser mai effettuata in misura superiore all'importo effettivamente versato dal socio e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo che, se versato, non potrà mai essere rimborsato.	
	Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centotanta giorni dall'approvazione del relativo bilancio.	
	Articolo 14	
	(Morte del socio)	
	Gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità stabilite nel precedente articolo 13.	
	Gli eredi ed i legatari del socio defunto devono consegnare alla cooperativa, insieme alla richiesta di liquidazione della quota di capitale spettante al defunto, un atto notorio o altra documentazione idonea dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o di più legatari, costoro, entro sei mesi dalla data del decesso, devono designare l'erede o il legatario che li dovrà rappresentare di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2347 del codice civile.	
	Quando vi siano più eredi, costoro questi devono nominare un loro rappresentante comune. Ciò non è necessario quando il rapporto mutualistico possa proseguire nei confronti di ciascuno degli eredi e la società acconsenta alla instaurazione dei relativi rapporti. La società manifesta il proprio consenso alla instaurazione di tali rapporti con le modalità stabilite nel precedente articolo 7.	
	Quando la società dovesse essere contraria alla prosecuzione del rapporto e quando non si dovesse verificare il subentrare di alcun erede nel rapporto, si procede alla liquidazione con le modalità stabilite nel precedente articolo 13.	
	Articolo 15	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ai soci receduti o esclusi o agli eredi del socio deceduto se la richiesta della liquidazione non sia stata fatta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	

	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote delle quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine stabilito sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi stabiliti nei punti b), c), d), e) ed f) del precedente articolo 11 saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata nel regolamento e perdono il diritto al rimborso della quota sociale.	
	La cooperativa può, anche fuori dai limiti stabiliti nell'articolo 1243 del codice civile, compensare il proprio debito di rimborso della quota sociale spettante al socio cessato, di pagamento della prestazione mutualistica dovute al socio cessato e di rimborso di prestiti effettuati dal socio cessato con i propri crediti derivanti dall'applicazione di penali al socio cessato, se previste dai regolamenti interni, e dovute per risarcimento di danni e per prestazioni mutualistiche fornite al socio cessato. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio cessato è obbligato verso di essa nei limiti del ricevuto.	
	Allo stesso modo e per lo stesso periodo di tempo rispondono verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 16	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile, e formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti fissati dalla legge. La quota complessiva di ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 18 dello statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con il denaro versato dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o stabilita dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Articolo 17	

16 di 25

	stinazioni obbligatorie per legge, destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o di riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 19 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio d'esercizio, può, se lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito in una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno tra i soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio, secondo le previsioni dell'apposito regolamento.	
	Titolo V Organi sociali Articolo 20 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio d'amministrazione o l'amministratore unico,	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Articolo 21 (Assemblea)	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) la determinazione della misura dei compensi da erogare agli amministratori ed ai sindaci;	
	e) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti-	

	ti dei soci;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o dell'organo di controllo;	
	i) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo.	
	Articolo 22	
	(Convocazione delle assemblee)	
	L'organo amministrativo convoca l'assemblea quando lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno otto giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme dei soci di presa visione o con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di otto giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi o il revisore, se nominati. Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno e deve essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Articolo 23	
	(Costituzione e quorum deliberativi dell'assemblea)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 24	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Articolo 25	
	(Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti dall'apposito regolamento o secondo quanto deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farvisi rappresentare dando delega scritta che può essere attribuita soltanto ad un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria del socio assente e, quindi ad un socio cooperatore o speciale.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 26	
	(Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza anche dell'amministratore unico, del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 27	
	(Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea nel momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Qualora l'assemblea provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo in-	

determinato ed è sempre rieleggibile. Se all'atto della nomina è apposto un termine di durata in carica dell'organo, esso scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, purchè tale nomina non sia stata già effettuata dall'assemblea.

Articolo 28

(Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti parte delle proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni del consiglio nelle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, né possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 29

(Convocazioni e deliberazioni del consiglio)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente ogni qual volta vi siano argomenti sui quali sia opportuno deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, telefax o e-mail da inviare ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma inviato almeno un giorno prima dell'adunanza agli amministratori ed ai sindaci effettivi, al fine di consentire loro di essere informati della riunione.

Le riunioni dell'organo amministrativo sono tenute validamente quando vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio d'amministrazione.

Articolo 30

(Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, che possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Articolo 31	
	(Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio d'amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno dei consiglieri, il compenso dovuto agli amministratori.	
	Articolo 32	
	(Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati i pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo spettanti alla cooperativa, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'amministratore unico o il presidente hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente previa deliberazione dell'organo amministrativo, potranno, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo, conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti ad altri amministratori e ad estranei.	
	Articolo 33	
	(Collegio sindacale e revisore contabile)	
	Il collegio sindacale è quando ciò sia obbligatorio per legge e quando la sua nomina sia decisa dall'assemblea ed è composto di tre sindaci effettivi eletti dall'assemblea dei soci.	
	L'assemblea dei soci deve nominare anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	

	data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile e deve essere formato da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia per l'affidamento del controllo contabile. Le modalità della nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione dei compensi sono regolati dai precedenti commi. L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, altre competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.	
	TITOLO VI	
	Controversie	
	Articolo 34 (Conciliazione e arbitrato)	
	Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra i soci, la società ed i soci e tra la società ed i suoi organi, dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto, in base alla procedura di conciliazione di un organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Le controversie fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e da sindaci o revisori (se nominati) o nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non risolte tramite la conciliazione in caso di esito negativo di questa, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da o nei confronti di amministra-	

	tori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominati. L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 35	
	(Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla associazione di rappresentanza alla quale la cooperativa appartiene .	
	In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo n° 5 dell'anno 2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo, con l'eccezione di quanto stabilito all'articolo 36 del decreto legislativo n° 5 dell'anno 2003, non è impugnabile	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che proroghino tale termine per non più di una volta nel caso disciplinato nel secondo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo n° 5 dell'anno 2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio e in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri determinano nel momento della costituzione dell'organo le regole procedurali alle quali dovranno attenersi e le comunicano alle parti.	
	Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.	
	Le spese del funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 36	

	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è motivo di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi verso la società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione nell'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 37	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 38	
	(Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, punto c);	
	al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 39	
	(Regolamenti)	
	Per disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. In tali regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.	
	Articolo 40	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 41	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto da questo statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non disciplinato nel titolo VI del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	

25 di 25